

Legge 23 giugno 1891 (BLI n.76)

colla quale in esecuzione della legge 30 aprile 1889 (BLI n.63) si prendono le disposizioni più precise, concernenti l'incorporazione del territorio del porto franco di Trieste nel territorio doganale austro-ungarico

(in Bollettino delle leggi dell'Impero per i Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero - Puntata XXVI - Dispensata e spedita li 24 giugno 1891 - Nro. 76)

Coll'adesione di ambedue le Camere del Consiglio dell'Impero trovo di ordinare quanto segue:

§ 1.

Col 1.luglio 1891 il territorio del porto franco di Trieste viene incorporato nel territorio doganale austro-ungarico.

In Trieste ed nei suoi contorni finora esclusi dal territorio doganale, entrano in vigore con tale giorno in riguardo al regime daziario tutte le leggi e disposizioni vigenti a quell'epoca nel Litorale.

Nel territorio del porto franco di Trieste, finora esistente, potranno introdursi dal 1.luglio in poi le merci soggette a dazio con esenzione dal dazio soltanto all'uopo di esser depositate o lavorate in punti determinati e confinati, stabiliti in via amministrativa di concerto col regio Governo ungherese, ed i quali punti anche in avanti si tratteranno quali territori estradoganali, e fuori di questi soltanto ancora per esser depositate o lavorate nei magazzini generali o magazzini privati sotto chiusura o controlleria d'ufficio.

§ 2.

Per il deposito e la lavorazione esente da dazio delle merci soggette al dazio, nei magazzini sotto chiusura o controlleria d'ufficio nel territorio del preesistito porto franco di Trieste ed accennati nel § 1, indi in riguardo alle prescrizioni per il movimento delle merci nel e col circondario confinante e per la sorveglianza del movimento marittimo, l'i. r. Governo è autorizzato, di concerto col regio Governo ungherese ad attivare, in caso che ciò fosse necessario, facilitazioni delle norme generali del regolamento sulle dogane.

§ 3.

Col 1.luglio 1891 entrano in vigore nella tariffa daziaria generale per il territorio doganale austro-ungarico le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1 Nella classe II (droghe) è da inserirsi la seguente annotazione 2. cioè:

Annotazione 2. Droghe alla fabbricazione degli olii volatili e delle essenze dietro ricapito di licenza ed osservazione delle condizioni e pratiche di controlleria da stabilirsi in via di ordinanza, nell'importazione per via di mare esente.

2. Nella classe III (frutti meridionali) sarà da cancellarsi l'annotazione dopo il Nro.11 della tariffa (cedri, limoni, melarance) ed invece da inserirsi qual nuova annotazione:

Annotazione. Per i frutti meridionali del Nro.11 della tariffa, importati dai territori di produzione per via di mare a Trieste e Fiume, e sbarcati per assortirli, in quanto che essi non siano esenti dal dazio giusta trattati di commercio, si concederanno esenti dal dazio 30% quale scarto.

Dopo il Nro.14 a, della tariffa (mandorle secche ecc.) sarà da inserirsi:

Annotazione. Le medesime alla fabbricazione dell'olio di mandorle nel territorio dei preesistiti porti franchi di Trieste e Fiume, dietro ricapito di licenza ed osservazione delle condizioni e pratiche di controlleria da stabilirsi in via di ordinanza esente.

3. Nella classe VII (civaie, frutta, piante e parti di piante) sarà da inserirsi:

a) dopo il Nro.33 della tariffa (semi oleosi non altrove tariffati):

Annotazione. Semi oleosi non altrove tariffati ad eccezione dei semi di ravizzone (colza) e dei semi di papavero esente.

b) dopo il Nro.37 della tariffa (parti di piante non specialmente nominate, secche o preparate ecc.):

Annotazione. Le medesime, secche o sminuzzate, nell'importazione per via di mare ... esente.

4. Nella classe X (prodotti animali) il presente tenore del Nro.59 della tariffa (spugne da bagno e da cavallo100 chilo 15 fior.)

sarà da cancellarsi e in sua vece da inserirsi:

a) spugne da bagno e da cavallo, allo stato naturale, non lavorate, non lavate; spugne da cavallo, lavate, ulteriormente lavorate, non però imbianchite 100 chilo 15 fior.

Annotazione. Spugne da bagno e da cavallo, allo stato naturale, senza lavorazione non adatte all'uso, ritirate alla lavorazione dietro ricapito di licenza ed osservazione delle condizioni e pratiche di controlleria da stabilirsi in via di ordinanza esente

b) altre spugne 100 chilo 60 fior.

5. Nella classe XI (grassi) sarà da cancellarsi l'annotazione dopo il Nro.70 della tariffa (olio di palma ecc.).

6. Nella classe XII (oliu fissi) avrà l'annotazione al Nr.72 della tariffa il seguente tenore:

Olio di oliva e olio d'arachide del Nro.72 sotto controlleria d'ufficio del tutto reso inservibile quale condimento, nella spedizione presso dogane principali a ciò specialmente autorizzate 100 chilo 80 soldi.

7. Nella classe XX (gomme e resine) sarà dopo il Nro.118 della tariffa (resina di copale ecc.) da inserirsi:

Annotazione. Nell'importazione per via di mare esente.

§ 4.

La legge 4 dicembre 1868 (B.L.I. Nro.154), colla quale venne regolato il trattamento daziario di alcune provenienze dai tenitori estradoganali, verrà del tutto abrogata col 1.luglio 1891, ed in su vece saranno vevoli le seguenti determinazioni:

Le merci della classe III della tariffa (frutti meridionali), del Nro.30 della tariffa (noci e nocciuole) e del Nro.34 della tariffa (anice, coriandoli comino, finocchio; semenza di trifoglio; semenza e senapa, anche macinata in botti; semenze non specialmente nominate), indi le merci del Nro.51 della riffa (pesci freschi ecc.) e della classe XII della tariffa (olii fissi), il succo di liquirizia contenuto nel Nro.104 della tariffa ed il sapone ordinario tariffato al Nro.342 a, della tariffa, - parteciperanno, per tanto e in quanto che le medesime godono nell'importazione dagli Stati i più favoriti un dazio convenzionale di favore oppure l'esenzione dal dazio, non indicato qual solo favore nel commercio di confine, - nell'importazione per via di mare in Trieste e Fiume allo stesso trattamento daziario senza riguardo alla provenienza, tanto se l'importazione segue direttamente nel territorio doganale oppure appena dopo il loro deposito nel territorio estradoganale.

L'i. r. Governo è autorizzato di concerto col regio Governo ungherese in occasione della modificazione dei dazi convenzionali di ampliare in modo adatto la lista delle merci nominate nell'antecedente alinea.

Escluse dal favore stabilito nel primo alinea restano però le merci della rispettiva specie che originano da Paesi, le cui provenienze giusta l'articolo III della legge daziaria 25 maggio 1882 nell'importazione nel territorio doganale austro-ungarico soggiaciono ad un dazio maggiore che il rispettivo dazio generale.

§ 5.

Il 1.agosto 1891 al più tardi, e cioè se prima, nel giorno da stabilirsi in via d'ordinanza, avrà principio il libero commercio del territorio del presente porto franco col territorio doganale austro-ungarico riguardo a tutte le merci ed in ogni direzione sotto osservanza delle condizioni stabilite o da stabilirsi in speciale giusta il § 2 per il territorio doganale ed il suo circondario confinante.

Nel frattempo dal 1.luglio 1891 sino al termine considerato nel primo alinea di questo § avrà luogo il movimento commerciale dal territorio del preesistito porto franco nel territorio doganale soltanto:

a) coi seguenti articoli soggetti ad un dazio consumo o imposta di consumo, e cioè:

1. con zucchero di origine indigena della specie indicata nel § 1 Nro.1 della legge 20 giugno 1888 (B.L.I. Nro.97) (zucchero di barbabietole, zucchero di canna) eccettuato lo sciroppo non adatto al consumo umano, qualora per tale zucchero venne previamente pagata l'imposta di consumo con 11 fior. per 100 chilogrammi e del pari restituita la bonificazione di esportazione concessa giusta il § 2 della stessa legge;

2. con zucchero di origine indigena di altra specie, qualora per tale zucchero venne previamente pagata l'imposta di consumo, e cioè:

per ogni 100 chilogrammi allo stato solido 3 fiorini e per ogni 100 chilogrammi allo stato liquido 1 fiorino;

3. con liquidi spiritosi distillati di origine indigena, qualora per ogni grado ettolitrico di alcool venne previamente restituita l'imposta di consumo con 45 soldi ed oltre di ciò venne restituita anche la concessa bonificazione di esportazione, e cioè: per liquori con soldi 1¾ per ogni litro, per altri liquidi spiritosi distillati con soldi 5 per ogni grado ettolitrico di alcool; per i liquidi spiritosi distillati indigeni dei quali l'avvenuto pagamento del dazio municipale viene comprovato, sarà concesso il libero passaggio oltre la linea daziaria provvisoria soltanto, quando, tranne della bonificazione di esportazione, viene pagato quell'importo, per il quale l'imposta di consumo di soldi 45 per ogni grado ettolitrico eccede la metà del dazio municipale ormai pagato;

4. con birra di origine indigena, qualora si comprovi esser dessa fabbricata nel territorio del porto franco, oppure aversi pagato il dazio consumo municipale finora vigente al momento della sua importazione, oppure venga previamente pagata l'imposta sulla birra per ogni ettolitro con 2 fiorini;

5. con olio minerale, fabbricato mediante raffinamento (depurazione) nell'interno e la cui densità alla temperatura di 12° R. non supera i 880° (millesimi della densità dell'acqua pura), se previamente vien pagata l'imposta di consumo con 6 fior. 50 soldi per ogni 100 chilogrammi;

b) senza pagamento di diritti per tutte le altre merci, la cui origine indigena viene comprovata mediante libri d'esercizio, fatture originarie o da altri documenti degni di fede, oppure la cui origine sta fuor di dubbio, finalmente

c) pure senza pagamento di diritti per tutte le merci di origine estera, le quali non soggiaciono ad un dazio di importazione, oppure il cui daziato abbia già avuto luogo o che siasi preso in prenotazione d'ufficio.

§ 6.

1. Le merci di origine estera soggette al dazio esistenti il 1.luglio 1891 nel territorio del presente porto franco di Trieste, soggiaciono al dazio giusta i dazi validi in tale giorno per l'importazione nel territorio austro-ungarico (inclusivamente alle modificazioni della tariffa daziaria stabilite nel § 3 della presente legge). Per le merci, che alla fine del giugno 1891 trovansi nel territorio del presente porto franco di Trieste verrà presunto tanto per il daziato quanto per la prenotazione esser comprovata la loro provenienza da un paese da trattarsi come il più favorito. Lo zucchero, i liquidi spiritosi distillati e la birra, di origine indigena, come pure l'olio minerale, raffinato nell'interno, della densità di 880° al più, soggiaciono sotto le presupposizioni contenute nel § 5 lit. a di questa legge, all'imposta di consumo nella misura ivi indicata.
2. A ciascuno però è permesso dietro regolare dimostrazione dell'effettiva uscita all'Estero, oppure dell'effettivo deposito, di spedire le merci, che giusta le disposizioni sono soggette al posticipato pagamento di competenze, del tutto o in parte all'Estero o in uno dei punti franchi o dei magazzini sotto controlleria d'ufficio, accennati nel § 1.

Nel caso della uscita all'estero od in un pubblico deposito franco subentra esenzione dal pagamento del dazio e dell'imposta di consumo per le relative merci, nel caso del deposito in magazzini privati sotto chiusura o controlleria d'ufficio però verso credenza delle competenze per un biennio al più, le quali competenze a misura che le merci verranno ritirate per l'entrata nel libero commercio del territorio doganale dovranno pagarsi, oppure, riguardo alle merci uscite all'estero o in un pubblico deposito franco si depenneranno.

3. L'amministrazione di finanza è autorizzata di concedere verso cauzione a quelle parti, le quali non volessero depositare le merci nei magazzini sotto chiusura o controlleria d'ufficio, ed alle quali il subitaneo pagamento delle competenze riescisse gravoso, convenienti respiri non eccedenti però il periodo di un anno.

§ 7.

L'i. r. Governo è autorizzato di concerto col regio Governo ungherese di stabilire in via amministrativa le disposizioni più precise per l'esecuzione del daziato suppletorio e l'esazione dell'imposta di consumo suppletoria, come pure di stabilire l'ammissibilità di eventuali eccezioni dal daziato suppletorio o dall'esazione dell'imposta di consumo per singole specie e quantità di merci.

§ 8.

Per la rilevazione delle quantità delle merci serviranno le seguenti massime:

1. Ogni parte garantisce per l'interezza ed esattezza della dichiarazione, che da essa sarà da estendersi, a misura delle disposizioni rilasciate giusta il § 7 dall'amministrazione delle finanze.
L'omissione della dichiarazione, come pure l'occultazione o falsa indicazione sulla quantità delle merci sarà punita, riguardo a merci estere non daziate come contrabbando mediante illegale introduzione, e riguardo allo zucchero, la birra, l'olio minerale raffinato (§ 5, punto 5) ed ai liquidi spiritosi distillati di origine indigena come grave contravvenzione di finanza.
2. Agli organi incaricati della revisione dovranno mostrarsi tutte le merci depositate, e saranno loro da indicarsi tutti i locali, sia che dessi servano per il deposito di merci o nò. Dietro richiesta dei detti organi sarà da dare loro adito a tutte queste località.
3. Il possessore delle merci è obbligato di prestare oppure di tosto procacciare la necessaria assistenza per la loro revisione; egli è tenuto di metter a disposizione i recipienti, le misure, bilance ed i pesi in suo possesso e necessari alla constatazione della quantità o del peso.

§ 9.

Questa legge entra in vigore il 1.luglio 1891 e sono incaricati della sua esecuzione i Miei Ministri del commercio e delle finanze.

Fiume, li 23 giugno 1891.

*Francesco Giuseppe.
Taaffe.
Bacquehem. - Steinbach.*